Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — **Roma - Giovedì, 24 febbraio** — **Numero 46**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1124.*

PARTE I - Leggi e Decreti

Il numero 102 ***della raccolta ufficiale delle leggi e dei*** *decreti* ***del Regno contiene il seguente decreto:***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 5, del decreto-legge 4 maggio 1920, numero 564;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutti i posti dell'Amministrazione centrale delle finanze che risulteranno vacanti nel grado inferiore al primo grado direttivo in conseguenza delle promozioni effettuabili a termini dell'art. 2 del Nostro decreto 4 maggio 1920, n. 564, ed i posti di usciere di nuova istituzione saranno conferiti a scelta, previo parere del Consiglio di amministrazione:

a) per la carriera amministrativa: tra i segretari delle Intendenze di finanza ed i funzionari di concetto degli uffici esecutivi muniti di laurea in giurisprudenza o di scienze sociali o di quella dottorale indicata all'art. 1 del R. decreto 27 novembre 1919 n. 2577;

b) per la carriera di ragioneria: tra i ragionieri e tra i funzionari degli uffici esecutivi, purchè provvisti questi ultimi del diploma di ragioniere o di quello rilasciato dagli Istituti o dalle scuole superiori di commercio;

c) per la carriera d'ordine: tra i sottufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. guardia di finanza, che abbiano i requisiti pel conferimento dell'impiego civile a termini della legge 19 luglio 1906, n. 367 e in mancanza tra il personale avventizio in servizio degli uffici direttivi finanziari che abbia dato prova d'idoneità, di diligenza e di buona condotta. In difetto di aspiranti delle categorie anzidette i posti nel primo grado della carriera d'ordine potranno essere conferiti a scelta, previo parere del Consiglio di amministrazione, tra persone estranee, che abbiano titolo di studio superiore alla licenza complementare od abbiano prestato durante la guerra servizio militare in zona di operazioni col grado, almeno, di sottufficiale;

d) per la carriera del personale subalterno:

tra i sottufficiali dell'esercito, della R. marina e della R guardia di finanza che ne abbiano diritto ai sensi delle leggi 19 luglio 1906, n 367, ed in mancanza, alle persone che si trovino nelle condizioni previste dal regolamento 1° agosto 1913, n. 1543.

Art. 2

Gli attuali ispettori superiori tecnici delle dogane e imposte indirette ed il direttore dell'ufficio tecnico delle dogane prenderanno posto nel nuovo ruolo secondo la loro anzianità di grado, la quale, a tutti gli effetti sarà determinata complessivamente con quella che viene valutata per i gradi di direttore di dogana o di ingegnere capo degli uffici tecnici di finanza da essi precedentemente coperti.

Art. 3

I posti di ispettore superiore amministrativo delle dogane e imposte indirette, saranno conferiti a scelta per merito comparativo, su proposta del Consiglio di amministrazione fra gli attuali direttori, vice direttori, ispettori e capi contabili di dogana, che abbiano prevalente competenza nella parte amministrativa dei servizi delle dogane ed imposte indirette.

Art. 4.

Gli attuali direttori delle dogane assumono il grado di direttore superiore e prendono posto nel ruolo, a tutti gli effetti, secondo la loro anzianità di servizio prestato, oltre il quinquennio, nei precedenti gradi direttivi.

I posti che non risultino coperti nel detto grado sono, nella prima attuazione delle nuove tabelle, conferiti a scelta per merito, su parere del Consiglio di amministrazione, ai funzionari che, secondo la tabella *B*, approvata col Nostro decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1806, hanno la qualifica di vice direttore

Art. 5.

Gli attuali vice direttori, ispettori e capi contabili delle dogane assumono rispettivamente la qualifica di direttore, ispettore capo e contabile capo.

Quelli che risulteranno in eccedenza saranno considerati in soprannumero salvo ad entrare nel ruolo di direttore, ispettore e contabile capo, a misura che si farà vacante il posto.

Per tutti i funzionari suindicati verrà considerato agli effetti dello stipendio, come decorso nel nuovo grado, il periodo di servizio prestato nel grado precedente oltre il quinquennio.

Art. 6

I posti di ispettori e di contabili principali delle dogane saranno conferiti ai sottoispettori e contabili mediante esame, con le norme da stabilirsi con altro Nostro decreto, su proposta del ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro

Però nella prima applicazione dell'organico approvato con R. decreto 4 maggio 1920, n 564, i detti posti di nuova istituzione saranno conferiti agli attuali sotto ispettori e contabili, per anzianità congiunta al merito e per i funzionari che ai posti stessi saranno nominati verrà considerato come decorso nel nuovo grado, agli effetti dello stipendio, il periodo di servizio prestato nel grado o nei gradi precedenti, oltre il ventennio.

Art. 7.

Le disposizioni generali e transitorie per l'attuazione del Nostro decreto legge 2 ottobre 1919 n. 1806, continueranno ad essere applicate in quanto non siano contrarie a quelle del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 120 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 30 ottobre 1859, n. 3731, 30 agosto 1868, n. 4577; 30 agosto 1868, n. 4578 e il testo unico 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª);

Visto il R decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visti la legge 6 luglio 1912, n. 749, e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R. decreto 20 aprile 1913, n. 377;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Le attribuzioni affidate nel Regno alle prefetture in relazione all'accettazione delle domande di protezione in materia di proprietà industriale letteraria ed artistica sono estese ai Governi coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.

Art. 2.

I diritti di bollo sulla domanda e sui documenti

sentati nella Tripolitania e nella Cirenaica possono essere assolti mediante l'applicazione delle marche da bollo coloniali, nella misura dovuta per gli stessi atti del Regno

Art. 3

Il pagamento delle tasse, che all'atto del deposito della domanda di protezione deve essere comprovato dalla presentazione della relativa quietanza demaniale, può essere fatto in Colonia mediante il deposito di un vaglia postale o bancario, corrispondente alla somma dovuta, aumentata, quando occorra, del valore della marca da bollo da applicarsi al documento richiesto emesso a favore del ricevitore del registro di Roma.

Art. 4.

Il vaglia che l'ufficiale coloniale trasmette unitamente alle carte depositate ed alla copia del verbale sarà a cura dell'ufficio della proprietà intellettuale fatto pervenire all'ufficio del registro con l'indicazione della data del verbale di deposito, della quale sarà fatto cenno nella ricevuta demaniale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ALESSIO — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli* : FERA

Il numero 121 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 6 ottobre 1919, n. 1927, col quale vennero affidati all'Ufficio del genio civile, per il servizio generale di Roma, i lavori per la costruzione della città universitaria della capitale;

Ritenuta l'opportunità che, data l'indole dei lavori anzidetti, venga ai medesimi provveduto dall'Ufficio del genio civile per le opere edilizie della città e provincia di Roma;

Visti il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Real corpo del genio civile 3 settembre 1906, n. 522, ed il regolamento per il servizio del genio civile 13 dicembre 1894, n. 568;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° marzo 1921, i lavori per la costruzione della città universitaria nella Capitale, sono affidati all'Ufficio del genio civile per le opere edilizie della città e provincia di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO.

Visto, *Il guardasigilli* : FERA.

Il numero 122 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta dei Nostri ministri segretari di Stato per gli affari esteri, della guerra e della marina, di concerto con quello del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso le sedi delle rappresentanze diplomatiche che saranno designate dai rispettivi Ministeri, di concerto con quello degli affari esteri e del tesoro, sono destinati ufficiali del R. esercito e della R. marina, in qualità di addetti militari, navali ed aeronautici.

Art. 2.

Il numero massimo degli addetti rimane fissato come segue: militari 14, navali 7, aeronautici 4.

Art. 3.

Le attribuzioni degli addetti militari, navali ed aeronautici sono fissate mediante regolamenti, emanati dai rispettivi Ministeri, di concerto col Ministero degli affari esteri.

Art. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1920, le competenze da corrispondersi agli addetti militari, navali ed aeronautici comprendono:

a) a carico del bilancio dei rispettivi Ministeri gli assegni personali degli ufficiali addetti militari, navali ed aeronautici, una indennità mensile di L. 150 (centocinquanta) quando essi rinunziano al beneficio dell'attendente, e, per gli ufficiali del R. esercito, una indennità giornaliera di lire 12 (dodici) per le spese inerenti al mantenimento dei quadrupedi di servizio;

b) a carico del bilancio del Ministero degli affari esteri, le indennità relative alla posizione speciale di addetti, e cioè:

1° un'indennità di prima sistemazione di lire 8000 (ottomila);

2° una diaria di L. 50 (cinquanta) tranne che per le sedi di Washington, Tokio e Pechino, ove tale diaria sarà di L. 60 (sessanta);

3° un'indennità mensile di residenza fissata dai Ministeri interessati, di concerto con quelli degli affari esteri e del tesoro, variabili da L. 750 (settecentocinquanta) a L. 2000 (duemila), a seconda della sede ove l'addetto è stabilito e dell'eventuale cumolo di incarichi, e con la quale indennità deve sostenere le spese d'ufficio e di rappresentanza. I locali occorrenti per gli uffici degli addetti devono essere di norma nella sede della rappresentanza diplomatica; ove ciò non sia possibile, le spese di affitto degli occorrenti locali saranno rimborsate a carico del bilancio del Ministero degli esteri.

Art. 5.

Il pagamento degli assegni e competenze di ogni natura di cui all'art. 4, è fatto con rimborso del cambio, con le modalità sancite per i funzionari del Ministero degli affari esteri, in servizio all'estero.

Art. 6.

Con decreto del Ministero del tesoro, saranno apportate, nei bilanci dei Ministeri degli affari esteri, della guerra e della marina, le variazioni occorrenti, per la esecuzione del presente decreto.

Disposizioni transitorie.

Art. 7.

Le spese di cui alla lettera *b*) dell'art. 4, saranno a carico del Ministero degli affari esteri a decorrere dal 1° gennaio 1921, rimanendo sino a tale data a carico dei bilanci della guerra e della marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SFORZA — BONOMI — SECHI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 105 Regio decreto 16 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene autorizzato il trasferimento della sede municipale del comune di Villarios Masainas dalla frazione di San Giovanni Masainas a quella di Giba (Cagliari).

N. 107. Regio decreto 23 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si provvede alla delimitazione territoriale fra il nuovo comune di Santa Cesarea, ed i comuni di Minervino di Lecce e di Ortelle.

N. 111. Regio decreto 27 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il fine inerente al patrimonio delle Cappellanie laicali del SS. Sacramento, del Rosario e del Purgatorio di Calopezzati (Cosenza) viene parzialmente trasformato nel senso di destinare a favore dell'infanzia abbandonata e degli inabili al lavoro l'annua rendita di lire 326, finora erogata per spese di culto.

N. 113. Regio decreto 20 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, viene approvata la nuova tariffa per l'applicazione della tassa sul bestiame, deliberata dalla Giunta provinciale amministrativa di Cuneo, nell'adunanza del 29 novembre 1920, in sostituzione di quella approvata con decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, numero 290.

N. 114. Regio decreto 13 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Cassina Mariaga (Como), di applicare dal 1° gennaio 1919 al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 115 Regio decreto 13 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Ripalta Guerina (Cremona) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1920, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 116. Regio decreto 27 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Hône (Torino) di applicare dal 1° gennaio 1920 al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 117. Regio decreto 27 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Pizzighettone (Cremona) di applicare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1920, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L 2000.

N. 118. Regio decreto 23 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Adro (Brescia) di applicare, dal 1° gennaio 1918 al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 1000.

N. 119. Regio decreto 23 gennaio 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, viene approvata la deliberazione del 29 novembre 1920, della Giunta provinciale amministrativa di Cuneo, che modifica gli articoli 6 e 7 del regolamento provinciale per l'applicazione della tassa di famiglia nella provincia di Cuneo, approvato con Regio decreto 21 dicembre 1918, n. 1418.